SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 APRILE 1983

Presidenza del Presidente FERRARI-AGGRADI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (2161-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE
CALICE (PCI)
DE VITO (DC), relatore alla Commissione 94,
98, 101 e passim
FERMARIELLO (<i>PCI</i>)
FORTUNA, ministro per il coordinamento del-
la protezione civile
JANNELLI (<i>PSI</i>)
ROCCAMONTE (<i>PSDI</i>)
SCARDACCIONE (DC)
SICA (DC)
ULIANICH (Sin. Ind.) 100

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTI

« Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (2161-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Vito di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

D E V I T O, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorna al nostro esame il disegno di legge n. 2161, oggi 2161-B, in relazione alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che illustrerò molto brevemente.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il testo presentato dal Governo, che abbiamo avuto al nostro esame, prevedeva una distinzione, all'interno delle zone terremotate, tra Napoli e provincia e il restante territorio della Campania, con una differente scadenza della proroga: il 31 dicembre per Napoli e provincia, il 30 giugno per le altre zone terremotate. La Camera, con la soppressione del secondo comma, ha unificato la proroga della gestione stralcio per tutte le zone terremotate della Campania e della Basilicata alla data del 31 dicembre 1983 ed ha attribuito i poteri previsti dalla precedente legge unicamente al Ministro per la protezione civile.

È stata riconfermata la proroga del personale che era già impegnato alla data del 31 dicembre 1982 presso il Commissario straordinario.

È stato soppresso il quinto comma dell'articolo 1 in cui si prevedeva che i Comuni i quali non avessero risolto i problemi più urgenti relativi all'emergenza entro una data stabilita avrebbero avuto a loro carico i problemi dell'emergenza stessa. Questa norma aveva lo scopo di stimolare soprattutto il sindaco di Napoli e il presidente della Regione Campania ad accelerare i tempi della ricostruzione e a risolvere entro il 31 dicembre il problema degli alberghi e delle case requisite.

La scadenza dei poteri straordinari rimane comunque fissata al 31 dicembre 1983; è auspicabile pertanto che entro quella data almeno ai problemi relativi all'emergenza sia data soluzione.

L'ultima modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento riguarda l'onere finanziario derivante dalla proroga dei poteri straordinari e dalla risoluzione dei problemi relativi all'emergenza. È stato previsto un onere specifico di 148 miliardi, la cui copertura è da reperirsi nell'ambito delle entrate derivanti dalle modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi. Questa somma, ricavata dalla riduzione della benzina, è stata fatta affluire direttamente al fondo creato per la protezione civile; i colleghi ricorderanno che nel dicembre scorso il Parlamento approvò un decreto-legge riguardante l'istituzione di un fondo presso il Ministero per la protezione civile, col quale far fronte alle spese derivanti da calamità naturali. I 148 miliardi, pur confluendo nel fondo generale per le calamità naturali, sono riferiti agli oneri derivanti da questo disegno di legge; essi dovrebbero essere pertanto utilizzati esclusivamente per la Campania e la Basilicata.

Senza voler entrare nel merito dell'opportunità o meno di alcune delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, voglio tuttavia sottolineare che la Camera dei deputati per apportare tali modifiche ha perso alcuni mesi, benché questo disegno di legge avesse seguito una via preferenziale. Del resto, il Senato aveva approvato il provvedimento in tempi assai brevi, nonostante qualche polemica, valutando prioritaria l'esigenza di salvaguardare la continuità della gestione stralcio e di chiudere il più rapidamente possibile la fase della emergenza.

Gli onorevoli colleghi sanno che sono disponibili circa 600 miliardi per l'urbanizzazione degli insediamenti provvisori, compresa la prefabbricazione. Vi sono una serie di piccole imprese che, avendo eseguito delle opere presso i singoli Comuni, fin dalla scorsa estate sono creditrici dei Comuni stessi ed hanno intrapreso azioni legali. Vi sono poi circa 100 miliardi per l'urbanizzazione, gli allacci dei telefoni e dela luce, sempre nelle zone degli insediamenti provvisori. Sono, questi, problemi che non possono trovare soluzione se non si approva il disegno di legge al nostro esame. Ritengo pertanto prioritaria la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge n. 2161-B rispetto ad un esame critico delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Se infatti volessimo a nostra volta emendare il testo pervenutoci dalla Camera, probabilmente il 31 dicembre 1983 discuteremmo an-

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

cora se prorogare o meno i poteri straordinari e se chiudere la fase dell'emergenza. È essenziale in questo momento innanzitutto chiudere la fase dell'emergenza perché — come ho già altre volte sottolineato — i problemi reali attengono alla ricostruzione.

Propongo perciò di approvare il testo pervenutoci dalla Camera, con alcune raccomandazioni al Ministro. Per i problemi più urgenti, cui ho fatto riferimento, esistono le disponibilità, e si potranno utilizzare lo stesso personale e gli stessi delegati del precedente Ministro per la protezione civile: i prefetti per alcuni problemi, i funzionari — uno per la Basilicata ed un altro per la Campania — per gli altri.

L'altra raccomandazione che vorrei fare al Ministro riguarda strettamente il problema delle esigenze finanziarie. Quello che ci vedeva in polemica con il Ministro era il concetto che non si poteva immaginare di spendere altre centinaia o migliaia di miliardi in relazione al problema dell'emergenza, ma che occorreva ricondurre i problemi alla ricostruzione ed allo sviluppo.

Per tali motivi vorrei sottolineare l'esigenza — e il Ministro ci fornirà in seguito le assicurazioni a tale proposito — di non aprire nuove iniziative, oltre a quelle già avviate, che si riferiscano ai problemi dell'emergenza. Anche perchè, seppure il Ministro volesse aprirle, con i fondi che sono stati assegnati non avrebbe le disponibilità per farlo.

Vorrei sottolineare che da questo disegno di legge emerge un aspetto finanziario che, allo stato degli atti, non è stato ancora chiarito e di cui ci dovremmo fare carico. A tale proposito il senatore Calice sa che, non appena avremo terminato, entro il 30 aprile, il nostro impegno parlamentare relativo ai documenti di bilancio, prenderemo una iniziativa affinché questa Commissione venga riconvocata al fine di adottare gli opportuni provvedimenti su tutti i problemi della ricostruzione e di adeguare e rivedere le normative esistenti alla luce dei suggerimenti fornitici dall'esperienza.

Un altro problema da considerare riguarda la competenza, che rimane alla gestione stralcio, relativa al decreto-legge n. 75 del 1981 — che illustrai nel dettaglio la volta scorsa — concernente la prefabbricazione pesante e l'acquisto delle case. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che furono ripartiti 450 miliardi per la Campania e la Basilicata, cosicché, dove la situazione era più grave dal punto di vista abitativo, anziché moltiplicare il numero dei prefabbricati leggeri, si dava la facoltà ai Comuni di utilizzare l'edilizia industrializzata definitiva e la possibilità di acquistare gli alloggi disponibili per portare una parte delle popolazioni dalle *roulottes* alle case.

In occasione della conversione di quel decreto il Parlamento fece una previsione — come dicevo — di 450 miliardi da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti. Al Commissario straordinario — ecco l'intoppo che venne fuori — la legge conferiva un solo potere, quello di acquisire le richieste dei Comuni interessati alle norme di quel decreto, fare una graduatoria e ripartire di conseguenza i 450 miliardi. Al Commissario straordinario, quindi, non dovevano essere concessi altri poteri di intervento su questioni riguardanti il rapporto tra il singolo Comune e la Cassa depositi e prestiti in relazione alla quota di mutuo attribuita.

Non voglio dire che il predecessore del ministro Fortuna abbia fatto male ad intromettersi in questa vicenda, perchè conosco le motivazioni di tale suo intervento attinenti alle difficoltà per alcuni Comuni, a causa della mancanza di supporti tecnici ed amministrativi, di instaurare un rapporto rapido con la Cassa depositi e prestiti per accelerare al massimo la costruzione o l'acquisto delle case. Perciò l'onorevole Zamberletti ritenne opportuno emettere più di una ordinanza al fine di stabilire i necessari interventi per la assistenza tecnica ai Comuni, in modo da accelerare le procedure e dettare alcune norme di ordine tecnico alle quali era condizionato tale tipo di ricostruzione.

Tuttavia, essendo state emesse tali ordinanze ed essendo venuto a mancare il potere del Ministro sulla materia specifica, si è finito per paralizzare il settore rispetto ai 450 miliardi che costituiscono i fondi della

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

Cassa depositi e prestiti. Perciò anche qui vi sono imprese che protestano e rivendicano giustamente crediti, senza contare che il passare del tempo ha innescato purtroppo un grave problema di revisione dei prezzi, che porterà ad un onere finanziario aggiuntivo non previsto.

Poiché i 450 miliardi erano stanziati e riportati secondo progetti specifici, il fondo che noi concediamo non può risolvere tale problema; è questo uno degli argomenti, senatore Calice, di cui ci dovremmo far carico nel prossimo mese, perché bisognerà trovare un canale finanziario aggiuntivo che, a mio avviso, non può essere che la stessa Cassa depositi e prestiti. In caso contrario il meccanismo diventerebbe troppo complicato, perché si andrebbero ad intromettere finanziamenti di provenienza diversa, cambiando le procedure ed i metodi.

La norma prevista nel disegno di legge in esame estende tali poteri al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed ha un valore immediato per sbloccare le procedure e consentire di mandare avanti i lavori, in termini di assistenza tecnica ed amministrativa. Tuttavia al Ministro resteranno certamente i problemi di ordine finanziario, che egli non sarà in condizione di risolvere nè con questo disegno di legge nè con i fondi precedentemente attribuiti. in quanto la loro provenienza è di altra natura. Per questi motivi la raccomandazione che rivolgo al Ministro è di utilizzare sempre gli stessi funzionari che hanno curato sin dall'inizio la procedura in esame.

La parte normativa relativa all'assistenza tecnica deve essere poi concepita in modo da sbloccare anche la situazione di cui al decreto-legge n. 75 del 1981, tenendo conto che ci dovremo far carico degli aspetti finanziari che questa vicenda comporta.

Allo stato degli atti la legge n. 219 del 1981 prevede una convenzione che non può superare il triennio. Al Presidente, che probabilmente prenderà una iniziativa legislativa, vorrei far notare che ci si dovrebbe fare carico di qualche indagine più seria, anche attraverso una visita in alcune zone — così come ci eravamo ripromessi di fare all'inizio — per vedere quello che accade.

Ci dovremmo fare carico di tali problemi prima di passare ad un provvedimento legislativo che aggiorni l'intera normativa del settore.

Credo di aver individuato quali sono le ragioni che ci consigliano di proporre alla Commissione l'approvazione del testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, pur con quelle indicazioni o raccomandazioni al Ministro che si manifestino necessarie. Il Parlamento, purtroppo, ha il vezzo di raggiungere l'unanimità nell'abolire gli strumenti che si ritiene non funzionino, ma poi è difficile trovare un accordo per costruire il resto. Qui c'è una struttura esistente che proviene dalle leggi precedenti; occorre utilizzare al massimo tale struttura, anche attraverso sue specifiche deleghe, signor Ministro, affinché siano gli stessi prefetti e gli stessi funzionari a continuare tale attività nei Comuni. Speriamo di non dover attendere il 31 dicembre, perché ci troveremmo ad operare in zone dove il 31 dicembre, dal punto di vista operativo, non esiste; il termine massimo è settembre, perché dopo di allora le condizioni meteorologiche non consentono più di operare. È necessario quindi agire rapidamente e sollecitamente.

Con queste indicazioni e raccomandazioni al Ministro, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

FORTUNA, ministro per il coordinamento della protezione civile. Concordo con le indicazioni date dal relatore. Il tempo impiegato dalla Camera per modificare il disegno di legge si è risolto a favore delle zone che non fanno parte della provincia di Napoli e ha favorito inoltre il superamento del rituale ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 per la copertura delle spese, che rischiava di diventare un continuo colossale imbroglio. Il riferimento al citato articolo 3 della legge n. 219 creava infatti problemi giganteschi, e il senatore De Vito lo sa bene. Già in occasione della conversione del decreto-legge

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

n. 129 del 1982 si disse che il ricorso a tale fondo era meramente rituale, non essendovi effettiva disponibilità di cassa; quindi non si riuscivano mai ad effettuare le spese previste. Bisognava pagare, ad esempio, gli alberghi e attuare interventi immediati: non si poteva supplire a tali esigenze con il riferimento alla legge n. 219.

Anche i 200 miliardi previsti fin dal maggio 1982 per il terremoto della Calabria sono diventati il « pozzo di San Patrizio » per gli interventi contro tutte le calamità naturali, senza tradursi in effettiva disponibilità di cassa se non per 150 miliardi con l'ultima deliberazione del CIPE.

Concordo quindi pienamente con il senatore De Vito sul fatto che probabilmente sorgeranno altri problemi; intanto i 148 miliardi derivanti dalle entrate conseguenti alle modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi sono serviti da supporto finanziario alla proroga della gestione stralcio, senza dover così obbligare nuovamente a far ricorso alla mitica legge n. 219.

Vi sono poi alcune modifiche, già illustrate dal relatore, sulle quali concordo. Tra queste — che vi prego anch'io di approvare, in modo da poter cominciare a lavorare subito — vi è quella relativa al termine di sessanta giorni per la definizione dei conti relativi alla legge stralcio da parte dei prefetti. Il termine di sessanta giorni era un assurdo per cui è stato eliminato e sostituito con una nuova determinazione dei termini, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, in modo da avere comunque un controllo preciso, ma non in tempi eccesivamente ristretti.

Il relatore, inoltre, ha sottolineato la necessità che vengano riconfermate le deleghe già esistenti ai funzionari della gestione stralcio, che conoscono a fondo problemi e pratiche relativi alla situazione, avendoli seguiti ormai da tempo. Il Governo è senz'altro d'accordo con l'indicazione molto sensata data dal relatore De Vito.

I prefetti delle province di Napoli, Avellino, Salerno, Potenza, Benevento, Caserta, Matera e Foggia manterranno, se il disegno di legge sarà approvato diventando così im-

mediatamente operativo, la delega per la trattazione e risoluzione degli affari inerenti le competenze operative: interventi per ricovero precario e assistenza ai terremotati, aiuti alle famiglie dei terremotati, eventuali interventi urgenti per opere pubbliche e per edifici ad uso pubblico, riattazione di immobili privati, oneri relativi a commissioni di accertamento, interventi eventuali per la ripresa di attività economiche, esecuzione di spese disposte dagli Uffici speciali regionali.

Delega uguale alla precedente sarà data ai capi degli Uffici speciali regionali (ingegner D'Amore e dottor Prosperi). La delega riguarderà la trattazione e risoluzione degli affari inerenti il reinsediamento dei terremotati in prefabbricati leggeri, competenze relative all'urbanizzazione delle aree containers, ivi compresi posizionamento e movimentazione.

Vi era poi il problema delle deleghe ai provveditori alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata (ingegner Martuscelli e ingegner D'Amore) per la trattazione e risoluzione degli affari tecnico-ispettivi inerenti alla riattazione, per il servizio ispettivo, per qualsiasi intervento per la riattazione di edifici pubblici, per l'esame degli atti di collaudo. La funzione di direzione e collegamento dell'attività degli uffici per i servizi della gestione stralcio rimarrà di competenza del professor Macrì, con la delega per la trattazione degli affari inerenti il bilancio, la finanza e il controllo sulla gestione.

Con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, quindi, saranno riconfermate deleghe già esistenti. Ho ritenuto opportuno ribadirlo ancora una volta, riconfermando l'impegno del Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

C A L I C E . Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che sono d'accordo con il relatore su un solo punto, circa la questione dei nostri rapporti con la Camera dei deputati; anche se leggendo i dati,

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

senatore De Vito, non è il caso di infierire. Infatti questo disegno di legge è stato approvato da questo ramo del Parlamento il 3 febbraio 1983: esattamente un mese dopo è tornato nuovamente al Senato.

D E V I T O, relatore alla Commissione. Sono trascorsi due mesi.

FORTUNA, ministro per il coordinamento della protezione civile. Vi sono stati ostruzionismi.

C A L I C E . Vorrei comunque arrivare al sodo della questione. Non bisogna sempre dipingere il diavolo più nero di quanto non sia, molte volte lo si aiuta a diventare tale. Infatti — ed è questo il senso del mio intervento e della dichiarazione del nostro voto favorevole — vorrei ricordare che tutta una serie di questioni relative alle parti che la Camera dei deputati ha soppresso erano già state in questa sede puntualmente poste dal nostro Gruppo e altrettanto puntualmente respinte dalla maggioranza. Dico ciò solo per collocare in modo appropriato la polemica sui tempi impiegati dalla Camera.

D E V I T O , relatore alla Commissione. Non ho dato la colpa dei ritardi alla sola opposizione, ma all'intero ramo del Parlamento.

C A L I C E . Sottopongo alla vostra attenzione le ragioni per le quali a volte si ritarda l'approvazione di alcuni provvedimenti. Si sarebbe potuto svolgere un dibattito più pacato in questa sede; avevamo del resto predisposto gli strumenti per consentire alla Commissione di farlo. Mi riferisco alla duplicazione della gestione, affrontata in un nostro emendamento, e alla questione della copertura finanziaria e dei bilanci comunali per le spese relative agli alloggi provvisori.

Non ci persuade il fatto che gli eventuali fondi residui della gestione stralcio siano versati nelle entrate del Tesoro. Si tratta infatti di somme inizialmente attribuite all'emergenza, per cui, a nostro avviso, si sarebbe dovuto formulare meglio questa norma. Non intendiamo comunque presentare emendamenti, per non intralciare i lavori della Commissione.

Signor Presidente, vorrei richiamarmi ad alcune giuste notazioni fatte dal senatore De Vito circa un ripensamento generale sullo stato di attuazione della legge per il terremoto. Da tempo il nostro Gruppo le ha spedito alcune lettere, cui ha fatto cenno anche il ministro Fortuna, perchè la Commissione fosse convocata. Ci sembra necessario che questa Commissione, al di là dei problemi generali, ma non generici, sollevati dal relatore, senatore De Vito, affronti la questione dello stato di attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219, presenti i ministri pro tempore Signorile e Scotti, per valutare insieme come procedono gli investimenti, quali sono le disponibilità e quale il fabbisogno finanziario per erogazioni di eccezionale rilievo, con riferimento non solo al problema della casa, ma anche a quelli del lavoro e dell'occupazione nelle zone terremotate.

Vi è poi una seconda questione, sollevata anche dal ministro Fortuna. Ho ricevuto una serie di telegrammi dai Comuni calabresi e lucani riguardanti gli stanziamenti per l'emergenza per il terremoto in Calabria, che ha interessato anche una parte della Basilicata. Sono telegrammi — mi spiace non averli qui - pressanti, accorati, a cominciare da quello del sindaco di Maratea; credo del resto che tutti ne abbiate preso conoscenza, essendo pervenuti a tutti i membri di questa Commissione. Nella legge era presente un impegno ad approntare una normativa organica entro tre mesi. Sono già trascorsi sette o otto mesi ed il Governo non ha ancora fatto nulla; è questo che noi riteniamo veramente scandaloso. Si potrebbe obiettare che anche i parlamentari hanno il diritto all'iniziativa legislativa, ma mi sembrerebbe abnorme, al di fuori di ogni buon senso, se fossimo noi a preoccuparci di elaborare una legge organica sulla materia. Chiedo a lei, signor Presidente,

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

come sollecitare il Governo a presentare tale proposta di legge organica, tenuto conto della riconosciuta necessità di provvedere alla difesa del suolo e al risanamento dei centri contadini, soprattutto di quella parte della Campania e della Basilicata dove si sono verificate delle frane. Avremmo così la possibilità di affrontare in modo nuovo questioni che non riguardano solo le zone terremotate, ma le regioni nella loro interezza, invece di frazionare interventi di emergenza.

In breve, signor Presidente, la preghiamo innanzitutto di convocare i ministri Signorile e Scotti per esaminare lo stato di attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 e inoltre di suggerirci i possibili modi per sollecitare al Governo l'adempimento dell'obbligo, solennemente assunto, di presentare un disegno di legge organico per gli interventi in Calabria.

R O C C A M O N T E. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, desidero esprimere il mio voto favorevole, così come spero faccia tutta la Commisione, al disegno di legge al nostro esame.

Già in precedenza avevo affermato — e il tempo mi ha dato ragione — che sarebbe stato opportuno affidare i poteri relativi alla proroga della gestione stralcio ad una sola persona, cioè al Ministro per la protezione civile. Oggi, a distanza di due mesi, ci ritroviamo ad affrontare il problema negli stessi termini. Mi auguro perciò che abbia fine questa sorta di gioco di « pingpong »; snatureremmo il significato della proroga stabilita dal disegno di legge stralcio se questo stesso disegno di legge dovesse fare la spola ancora per altri mesi tra i due rami del Parlamento.

Ho seguito molto attentamente l'autorevole intervento del senatore De Vito e ho accolto il suo invito ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

L'onorevole Ministro ha affermato che nelle zone terremotate facenti parte dell'area del cratere saranno utilizzate, per gli adempimenti relativi alla ricostruzione, le stesse persone che se ne erano occupate durante il periodo del terremoto. Dopo queste assicurazioni da parte del Ministro non ho nessuna titubanza ad esprimere il mio voto favorevole al presente disegno di legge.

S C A R D A C C I O N E . Prendo la parola soprattutto per chiedere all'onorevole Ministro se la delega dei poteri da parte del Commissario ai provveditori è totale.

FORTUNA, ministro per il coordinamento della protezione civile. I funzionari avranno gli stessi poteri che hanno avuto finora.

SCARDACCIONE. Dico con molta franchezza che non considero idonea questa delega ai funzionari tecnici, tenuto conto degli ambienti nei quali ci troviamo ad operare. Avremmo gradito che le responsabilità relative alla ricostruzione fossero affidate al Ministro o, tutt'al più, ai prefetti. Abbiamo avuto infatti esperienze dolorose in passato per aver attribuito agli organi tecnici determinate responsabilità. In Basilicata, ad esempio, il provveditore pro tempore non volle accettare che i diretti interessati ricostruissero la propria casa e impose, con l'ordinanza n. 80, alcune norme che hanno portato in definitiva ad uno sperpero di pubblico denaro. Noi politici non dobbiamo sempre assumerci la responsabilità dell'uso che si fa del pubblico denaro. A Napoli i provveditori stabilirono, sempre in base all'ordinanza n. 80, che non bisognava completare la scala nella ricostruzione della casa, ma limitarsi alle piccole operazioni. Da ciò è derivato un grave danno economico non solo ai diretti interessati, ma all'intera economia nazionale. Intervenendo con quegli stanziamenti e quelle direttive tecniche non abbiamo portato a termine la ricostruzione come sarebbe stato possibile fare, ma si sono solo riparate alcune case. Ecco perchè preferirei che le responsabilità relative alla ricostruzione fossero affidate — ripeto — all'Esecutivo, o tutt'al più ai prefetti in quanto rappresentanti del Governo.

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

Sono in grado di dimostrare quanto sto dicendo attraverso l'esempio di due Comuni che si sono opposti in maniera diversa alla volontà del tecnico responsabile; quello che si è attenuto alla scelta politica da noi compiuta ha completato la ricostruzione, vale a dire che i cittadini che hanno avuto la casa danneggiata ora ne hanno un'altra finita grazie ai cosiddetti prefabbricati pesanti, mentre quello che ha seguito il consiglio dell'organo tecnico si trova a poter disporre di soli 200-300 prefabbricati ed è costretto ad aspettare mezzi finanziari per ricostruire le case.

Per tali motivi ribadisco la mia preferenza per la scelta del commissariamento attraverso gli organi politici e non tecnici.

U L I A N I C H. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi pare saggia la maggior parte delle modifiche che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento nella direzione che anche da noi era stata prospettata in questa sede. Ci diciamo ancora d'accordo con la richiesta del relatore De Vito per una riconvocazione della Commissione speciale per studiare la situazione ed adeguare ad essa gli strumenti legislativi.

Non sarebbe male in tale prospettiva realizzare finalmente una visita conoscitiva in loco. Non solo, ma mi parrebbe anche opportuno affrontare nella sede adatta già nel mese di maggio le linee di una politica preventiva, perché stiamo parlando soltanto di emergenza e sviluppo ma non abbiamo ancora tracciato delle linee di intervento preventivo con la creazione di tutta una serie di strumenti che pure, nel momento immediatamente successivo al terremoto, avevamo puntualizzato, ma di cui non si vede la realizzazione.

Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole e formuliamo l'augurio che il Ministro per il coordinamento della protezione civile possa portare a termine una gestione che richiede pulizia estrema e tempestività, qualità che sembrano caratterizzare la persona del ministro Fortuna.

Se il Presidente mi consente, vorrei illustrare l'ordine del giorno che ho già pre-

sentato la volta scorsa in sede deliberante ma che, essendo stato il provvedimento modificato in parte alla Camera dei deputati, intendo ripresentare in questa sede nella versione che è stata accettata dal ministro Fortuna. L'ordine del giorno recita:

« La Commissione speciale istituita dal Senato per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici,

considerato che i difensori civici rappresentano una rilevante espressione politica in grado di coadiuvare il già difficile compito delle istituzioni democratiche in ordine all'emergenza e alla ricostruzione delle zone terremotate,

impegna il Governo, nella prosecuzione dell'attività della gestione stralcio, a dare il riconoscimento politico ai difensori civici in quanto interlocutori istituzionali della società civile ».

Non si tratta tanto di esprimere un riconoscimento formale, quanto di avvalersi della collaborazione, fino a questo momento molto preziosa, dei difensori civici; ad essi va pubblicamente riconosciuto che disinteressatamente hanno fornito la loro opera e il loro apporto critico in ordine alla ricostruzione nelle zone terremotate.

J A N N E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desi dero esprimere, a nome del mio Gruppo, voto favorevole al provvedimento. Mi sembra che il testo modificato pervenutoci dalla Camera sia migliorativo di quello in precedenza varato dal Senato in quanto elimina la duplicità di gestione tra le zone interne e quella napoletana e soprattutto chiarisce che gli stanziamenti varati per far fronte all'emergenza non devono essere prelevati dal famoso fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219, ma devono costituire finanziamenti originali e particolari, prelevati da altri fondi.

Esprimo, quindi, il mio voto favorevole e la mia completa soddisfazione.

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

COMMISSIONE SPECIALE

S I C A. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunziare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano. Per la verità, se vi fosse la possibilità di estendere ad altre sedute il dibattito sul disegno di legge al nostro esame, un esame più approfondito ci porterebbe a non esprimere tout court un parere favorevole a tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. È però un destino di questo ramo il dover esaminare i disegni di legge al termine massimo utile per la loro entrata in vigore e il dover accettare, quindi, delle determinazioni, che ci vengono dall'altro ramo del Parlamento, di cui non siamo profondamente convinti. E il caso di questo disegno di legge, sul quale esprimiamo parere favorevole senza la convinzione profonda che tutte le modifiche apportate siano veramente utili.

Personalmente vorrei, ad esempio, chiedere al relatore non tanto nella sua veste attuale quanto in quella di Presidente della Commissione bilancio, se la previsione della copertura dell'onere, rimessa ad una entrata derivante da un decreto-legge non ancora convertito dal Parlamento...

- D E V I 'I O, relatore alla Commissione. Il decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, a cui lei fa riferimento è stato già convertito in legge; probabilmente lei si confonde, in quanto all'epoca dell'approvazione da parte della Camera del disegno di legge al nostro esame tale decreto-legge non era stato ancora convertito.
- C A L I C E. Quand'anche il decretolegge in questione non fosse stato convertito, probabilmente ci saremmo trovati ugualmente a votare sul disegno di legge al nostro esame, visto che varie volte il Governo ha seguito tale procedura.
- S I C A. Vorrei ricordare all'onorevole Ministro un fatto di cui si è occupata ampiamente tutta la stampa del Mezzogiorno, in particolare « Il Mattino » di Napoli, riguardo all'ordinanza che fu emessa dal Ministro per il coordinamento della protezio-

ne civile in data 6 novembre 1982 con la quale si disponeva che l'erogazione di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti era condizionata al previo visto dell'Ufficiostralcio regionale della Campania. La sospensione dell'attività di tale Ufficio ha portato come conseguenza la sospensione di tutto l'iter delle pratiche avviate per il rifinanziamento ai Comuni particolarmente interessati dai provvedimenti di legge.

Ho qui una lettera con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile si rivolge al comune di Palma affermando che non può proseguire l'iter di una pratica di finanziamento in quanto è necessario il visto dell'Ufficio del Commissario straordinario che, avendo cessato la sua attività, non è più in condizioni di poterlo concedere.

Con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame si impedisce che tale carenza si perpetui; tuttavia teniamo presente che abbiamo oltre tre mesi di inattività dell'Ufficio in questione e quindi vi è un affollamento di pratiche. Dato che riprende l'attività dell'Ufficio del Commissario straordinario a Napoli, vorrei pregare l'onorevole Ministro di intervenire presso tale Ufficio affinché siano accelerate le procedure, perché altrimenti verrebbero oltremodo prolungati i tempi di pratica attuazione e di finanziamento, creando non pochi problemi alle imprese, alcune delle quali sono già in gravi difficoltà.

- D E V I T O, relatore alla Commissione. Non ho ben capito a quali procedure e a quale organo lei si riferisce, senatore Sica.
- S I C A. Mi riferisco alle procedure previste per l'Ufficio-stralcio regionale della Campania. Vi è stata una ordinanza, la numero 8 del 6 novembre 1982, del Ministro della protezione civile in qualità di Commissario straordinario per la Basilicata e la Campania nella quale si affermava che l'erogazione di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti è condizionata al visto dell'Ufficio-stralcio regionale della Campania.

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

Tale procedura ha creato molti problemi e ostacolato il procedere della ricostruzione. Vi sono infatti alcune imprese, specialmente piccole e medie, che versano in gravi difficoltà economiche e che, pur avendo eseguito i lavori, si vedono bloccare l'erogazione di fondi perché la Cassa depositi e prestiti non ha il visto dell'Ufficio-stralcio regionale.

Pur con queste considerazioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

F E R M A R I E L L O. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che — come già affermava il senatore Calice — il provvedimento in discussione, nonostante le ombre che contiene, risulta migliorato dalla Camera dei deputati. Pertanto, voteremo a favore del disegno di legge.

Colgo l'occasione per invitare il Governo — alla stregua di quanto già affermato dal relatore e poc'anzi dal senatore Sica — a stabilire un contatto con le realtà locali, della Campania in modo particolare, al fine di conseguire il massimo coordinamento possibile tra le norme e le esigenze reali. Il discorso vale per una serie di Comuni e, in particolare per alcuni aspetti, per il comune di Napoli. Spesso infatti le ordinanze sono in contrasto con le esigenze reali, non trovando un preciso riscontro nella realtà, che è molto più complessa.

Un'ultima questione, signor Presidente, riguarda — come già ricordavano i colleghi di altri Gruppi — la legge n. 219. Ritengo che sia necessario apportare a tale legge le modifiche che il tempo rende ormai necessarie. Si tratta di verificare non solo lo stato di attuazione di alcuni articoli o se quanto previsto dalla legge a carico del Governo è stato compiuto o meno, ma anche di effettuare una vera e propria ricognizione della legge stessa, perfezionandola in qualche modo attraverso opportune modifiche.

A Napoli un gruppo di valenti tecnici sta già operando in questo senso: essi si accingono infatti a pubblicare un volume sulla esperienza della ricostruzione. Dal loro lavoro emergono alcune esigenze molto precise, che inducono ad aggiornare la legge.

Credo pertanto, ripeto, che sia necessario operare in tale senso al più presto.

Signor Presidente, il nostro Gruppo ha preparato quattordici articoli di modifica della legge n. 219; riteniamo che non sia il caso di presentare un nuovo disegno di legge perché non è questo il nostro scopo, volendo invece adeguare la norma alla realtà che si è determinata. In questa Commissione si è lavorato senza preconcetti ideologici, tranne in alcuni momenti che riguardavano la collocazione della maggioranza e dell'opposizione. Sarebbe pertanto opportuno fare collegialmente una riflessione seria e distaccata sulla citata legge n. 219, cercando di trovare le soluzioni più adeguate. In primo luogo, potremmo decidere di stabilire un contatto con le realtà più tipiche del fenomeno della ricostruzione e con i tecnici, per poter avere suggerimenti e poter predisporre norme serie, come abbiamo fatto in passato.

Ciò premesso, riconfermo il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE VITO, relatore alla Commissione. Vorrei solo fornire alcuni chiarimenti ai senatori intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda la delega ai provveditori e ai prefetti, vorrei precisare che il potere di ordinanza è conferito solo al Ministro per il coordinamento della protezione civile. Pertanto, le deleghe non possono contenere il potere di ordinanza, non essendo possibile delegare questo potere ai delegati. Il prefetto o i funzionari preposti sono quindi delegati ad attuare ciò che il Ministro stabilisce con ordinanza.

Le osservazioni del senatore Scardaccione mi inducono poi a fare un'ulteriore considerazione, che vorrei sottoporre alla attenzione del Ministro. Intendo infatti precisare che la proroga al 31 dicembre 1983 del ter-

Commissione Speciale 5° Resoconto sten. (7 aprile 1983)

mine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 57 del 1982 significa che fino a quella data restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile doveva individuare con proprio provvedimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto-legge. Il decreto ministeriale contenente le indicazioni degli atti commissariali restati in vigore è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel testo integrale e nel Bollettino ufficiale delle Regioni Basilicata e Campania. Uno dei primi atti che il Ministro deve compiere, cioè, è di stabilire quali siano le ordinanze esistenti che ritiene di dover confermare; pertanto, le deleghe sono nell'ambito di tali ordinanze.

Ma vorrei aggiungere che, qualora coloro che si trovano ad operare nella realtà, e possono farlo solo nell'ambito delle ordinanze, ravvisino la necessità di apportare modifiche alle suddette ordinanze o di emanarne di nuove, devono essere loro i proponenti, illustrando al Ministro per il coordinamento della protezione civile le ragioni per cui si richiede una modifica o una nuova ordinanza. Sono quindi coloro che devono operare sui problemi dell'emergenza, e ai quali è stata conferita la delega, che devono rendersi promotori presso il Ministro della necessità di aggiornare un'ordinanza o di promuoverne una nuova.

In questa occasione vorrei inoltre sottolineare, signor Ministro, che dall'elenco delle deleghe in atto ai singoli funzionari, che ci ha letto, mancano proprio quelle relative all'attuazione del decreto-legge n. 75, riguardanti cioè la Cassa depositi e prestiti. Occorre quindi attribuire anche queste deleghe. Si tratta infatti di un potere che non era mai stato attribuito al Ministro per il coordinamento della protezione civile e perciò non erano mai esistite deleghe al riguardo. I capi degli uffici regionali seguivano dal punto di vista dell'assistenza tecnico-amministrativa anche questo ordine di problemi. Con l'approvazione di questo

provvedimento, signor Ministro, le vengono attribuiti i poteri necessari per conferire queste deleghe; non sorgono tra l'altro problemi di ordine finanziario, dato che si tratta degli aspetti procedurali di assistenza tecnico-amministrativa per accelerare le pratiche relative alla Cassa depositi e prestiti. Occorrerà dire ai delegati in che misura tali fondi siano disponibili nella cifra complessiva assegnata, consentendo loro un minimo di libertà, nell'ambito degli impegni assunti, rispetto ai residui o a evenienze nuove.

Per quanto riguarda gli altri problemi, signor Presidente, confermo quel che ho già detto nella relazione introduttiva.

È necessario a mio avviso — esigenza del resto sottolineata da più parti — riconvocare la Commissione ai primi di maggio per fare il punto della situazione, con la partecipazione al dibattito dei Ministri interessati. Dopo aver esaminato in quella sede i singoli problemi, verificandoli nelle realtà locali, si potranno avanzare proposte di adeguamenti legislativi e finanziari per accelerare i tempi della ricostruzione.

Il senatore Calice ha ricordato che in una norma del provvedimento per il terremoto della Calabria il Governo si impegnava a presentare un disegno di legge organico per quella regione. In quella occasione considerammo opportuno comprendere nella legge n. 219 anche i Comuni della Basilicata colpiti dal sisma. Adottare un provvedimento specifico per la Calabria significa evitare il ricorso al solito « pozzo di San Patrizio » per tutti i problemi delle calamità naturali.

PRESJDENTE. Onorevoli colleghi, nel concludere constato con molto piacere che, sia pure con motivazioni diverse, si è determinata una convergenza unanime per approvare il provvedimento. Vi ringrazio perchè ritengo necessario chiudere al più presto questa fase di attesa, che costituisce senza dubbio motivo di preoccupazioni e disagi per le popolazioni interessate.

Concordo con la proposta — del resto già avanzata in via informale — di riconvocare la Commissione ai primi di maggio, con la presenza dei due Ministri interessati, per

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

una riflessione globale sullo stato di attuazione della legge n. 219 e, in particolare, degli articoli 21 e 32, per un esame della legislazione relativa alla Calabria, nonchè di eventuali proposte di modifiche organiche alle norme sul terremoto. In quella occasione si potrà decidere quale procedura seguire per alcune audizioni e per un'eventuale visita *in loco*, che vorrei avvenisse nel modo meno chiassoso e al tempo stesso più utile.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich, di cui do lettura:

« La Commissione speciale istituita dal Senato per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici,

considerato che i difensori civici rappresentano una rilevante espressione politica in grado di coadiuvare il già difficile compito delle istituzioni democratiche in ordine all'emergenza e alla ricostruzione delle zone terremotate,

impegna il Governo, nella prosecuzione dell'attività della gestione stralcio, a dare il riconoscimento politico ai difensori civici in quanto interlocutori istituzionali della società civile ».

0/2161-B/1/Speciale

Tale ordine del giorno, come del resto ha detto il presentatore, è identico a quello già accolto dal Governo come raccomandazione presentato nella seduta del 3 febbraio, in sede di prima lettura.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento

delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decretolegge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo

5° RESOCONTO STEN. (7 aprile 1983)

2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante « Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poiché nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il terzo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondenti al quarto comma del testo approvato dal Senato.

Sono approvati.

Il quinto comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poiché nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti il quinto e il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondenti al sesto e al settimo comma del testo approvato dal Senato.

Sono approvati.

Il settimo comma, corrispondente all'ottavo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati, mentre il nono comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poiché nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'ottavo e il nono comma, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore Dott CARLO GIANNUZZI